



Fondo Nuove
Competenze

Guida al Fondo nuove competenze 3 Competenze per le innovazioni

Sommario

Premessa	2
1. Le finalità principali del Fondo Nuove Competenze.....	3
2. Il Fondo Nuove Competenze e i richiami al decreto 115 del 9 luglio 2024	4
3. Ambiti di innovazione	6
4. Tipologie di intervento.....	7
5. Dotazione finanziaria totale.....	9
6. Oggetto del contributo	10
7. Destinatari della formazione	11
8. Modalità di erogazione della formazione.....	13
9. Caratteristiche del progetto formativo.....	14
10. Attestazione delle competenze	15
11. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.....	16
12. Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali (FPI).....	18
13. Gestione delle istanze non associate a FPI (istanze no-fondo)	20
14. Modalità di valutazione e ammissione delle istanze	22
15. Modifiche ammesse alle istanze.....	24
16. Sistema di gestione del budget.....	26
17. Requisiti per la richiesta del saldo	27
18. Gestione delle istanze per i lavoratori “stagionali”	30
19. Scadenze	32

Premessa

La presente guida è redatta con l'obiettivo di fornire un quadro completo delle caratteristiche salienti dell'Avviso "Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni" (FNC3).

Tuttavia, è importante sottolineare che le informazioni contenute si basano su una sintesi dell'Avviso e, sebbene sia stata posta la massima attenzione a riportarle con accuratezza, possono sussistere delle imprecisioni, dovute appunto allo sforzo di fornire una lettura sintetica e trasversale di un articolato di per sé complesso.

Pertanto, si raccomanda di:

- **consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) o contattare i riferimenti nelle modalità indicate in sede di promozione dell'Avviso del FNC** per ottenere risposte precise e aggiornate;
- **considerare le informazioni fornite come una guida** e non come un'interpretazione autentica dell'Avviso.

In conclusione, per procedere alla richiesta di contributo a valere sull'Avviso FNC3, è **necessario fare esclusivo riferimento al testo e agli allegati dell'Avviso pubblicato il 5 dicembre 2024 sui canali ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed in particolare nella:**

- pagina dedicata all'avviso Fondo nuove competenze – Terza edizione
<https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/opportunita/avvisi/archivio-avvisi/fondo-nuove-competenze-3-competenze-per-le-innovazioni>
- pagina dedicata al FNC sul sito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027
<https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/operazioni-di-importanza-strategica/fondo-nuove-competenze>

1. Le finalità principali del Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione.

In particolare, il FNC si propone di:

- Offrire ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze, dotandoli degli strumenti per adattarsi al mercato del lavoro.
- Sostenere le imprese nell'adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali.
- Intervenire in caso di necessità di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, a seguito di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Il FNC si inserisce nel Piano Nazionale Nuove Competenze previsto dal PNRR come strumento per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale, in risposta alle sfide poste dalla digitalizzazione, dalla sostenibilità ambientale e dagli effetti della pandemia da Covid-19.

2. Il Fondo Nuove Competenze e i richiami al decreto 115 del 9 luglio 2024

Il Fondo Nuove Competenze richiama il decreto 115 del 9 luglio 2024 in punti strategici, evidenziando l'allineamento tra il programma di finanziamento e il quadro normativo per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze in Italia. Questo legame rafforza la validità e il riconoscimento delle competenze acquisite dai lavoratori attraverso il FNC.

1. Descrizione e referenziazione degli obiettivi di apprendimento

Il FNC richiede che gli obiettivi di apprendimento dei percorsi formativi siano descritti e riferiti agli **standard di qualificazione** definiti dall'articolo 3 del decreto 115 del 9 luglio 2024. Questo significa che la progettazione e l'attestazione finale dei percorsi formativi devono allinearsi ai criteri stabiliti dal decreto per garantire la qualità e la validità delle competenze acquisite.

2. Attestazione delle competenze

Al termine dei percorsi formativi finanziati dal FNC, i lavoratori devono ricevere un **documento di trasparenza o di validazione delle competenze acquisite**, in conformità alle disposizioni del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto 115 del 9 luglio 2024. Questo sottolinea l'importanza di documentare formalmente le competenze acquisite attraverso il FNC, utilizzando strumenti riconosciuti a livello nazionale.

3. Enti erogatori della formazione

I percorsi formativi finanziati dal FNC possono essere erogati da:

- **enti titolati** ai sensi del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, o da **enti accreditati** dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale. Questi enti, in base al decreto 115 del 9 luglio 2024, rilasceranno un'attestazione:
 - di **trasparenza o validazione** degli obiettivi di apprendimento per i **percorsi associati a un Fondo Paritetico Interprofessionale (FPI)**
 - di **sola trasparenza per i percorsi non associati a un FPI** nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere da a) a e), in deroga al requisito di durata minimo della lettera d) del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024,
- altre strutture formative specialistiche che, pur non possedendo i requisiti degli enti titolati/accreditati, possono erogare la formazione **a condizione che un ente titolato/accreditato sia coinvolto per garantire il rispetto dei requisiti del percorso.**

4. Formazione finanziata da altri enti titolari

Se la formazione è finanziata, in tutto o in parte, da altri Enti Pubblici titolari (diversi dai FPI), si applicano le disposizioni adottate dai rispettivi Enti per quanto riguarda:

- **Modalità di descrizione e referenziazione degli obiettivi di apprendimento del progetto formativo agli standard di riferimento del sistema nazionale di certificazione delle competenze** (come stabilito dal decreto 16 gennaio 2013, n. 13).
- **Modalità di individuazione, validazione o certificazione delle competenze.**

- Rimane comunque **obbligatorio il rilascio di un'attestazione di messa in trasparenza o validazione delle competenze acquisite.**

5. Standard di durata e costo dei servizi

Il FNC stabilisce che gli standard di durata e costo dei servizi di individuazione e validazione non possono superare i massimali definiti dall'articolo 9 del decreto 115 del 9 luglio 2024. Questo garantisce che i servizi di individuazione e validazione delle competenze offerti nell'ambito del FNC rispettino i parametri nazionali definiti dal decreto.

3. Ambiti di innovazione

L'avviso pubblico del FNC specifica che i percorsi formativi devono essere coerenti con i processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che riguardano i seguenti ambiti:

- Sistemi tecnologici e digitali.
- Introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale.
- Sostenibilità e impatto ambientale.
- Economia circolare.
- Transizione ecologica.
- Efficientamento energetico.
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.

L'aggiornamento delle competenze può anche rientrare nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".

Possono rientrare tra le intese anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Tipologie di intervento

Il Fondo Nuove Competenze (FNC) prevede tre tipologie di intervento per supportare le aziende nello sviluppo delle competenze dei propri lavoratori. La scelta della tipologia di intervento più adatta dipende dalle caratteristiche dell'azienda, dal numero di lavoratori coinvolti e dagli obiettivi formativi da raggiungere. L'avviso pubblico del FNC fornisce informazioni dettagliate su ciascuna linea di intervento, aiutando le aziende a identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

a) SISTEMI FORMATIVI:

- **Definizione:** i "Sistemi Formativi" sono gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di almeno una grande impresa di riferimento, denominata "Big Player", che funge da capofila del sistema.
- **Composizione:** ogni raggruppamento deve essere composto da almeno tre datori di lavoro, di cui una Big Player e almeno altri due datori di lavoro (possono essere incluse anche società controllate).
- **Partecipanti:** il programma formativo deve coinvolgere almeno 100 lavoratori, di cui almeno il 40% devono essere dipendenti dei datori di lavoro diversi dalla Big Player.
- **Contributo massimo:** il contributo massimo riconoscibile per ciascun Sistema Formativo è di 12 milioni di euro.

b) FILIERE FORMATIVE:

- **Definizione:** le "Filiera formative" sono sistemi organizzati o non organizzati di micro, piccole e medie imprese (PMI) che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica comune.
- **Composizione:** ogni raggruppamento deve essere formato da almeno cinque datori di lavoro (sono ammesse anche società controllate).
- **Partecipanti:** il programma formativo deve coinvolgere almeno 10 lavoratori. Il numero di lavoratori partecipanti per ciascun datore di lavoro non può superare il 25% del totale dei partecipanti.
- **Contributo massimo:** il contributo massimo riconoscibile per ciascuna Filiera Formativa è di 8 milioni di euro.

c) SINGOLI DATORI DI LAVORO:

- **Definizione:** questa linea di intervento è dedicata ai singoli datori di lavoro che intendono sviluppare le competenze dei propri dipendenti.
- **Partecipanti:** l'istanza deve prevedere il coinvolgimento di almeno 3 lavoratori.
- **Contributo massimo:** il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è di 2 milioni di euro.

Elementi comuni alle tipologie di intervento

- **Programma formativo delle domande di Sistema e di Filiera formativa:** la capofila carica in piattaforma tutti i percorsi formativi del programma; ciascun datore di lavoro che partecipa al raggruppamento di sistema o filiera accede alla piattaforma per creare la propria istanza e seleziona,

dall'elenco dei percorsi formativi caricati dalla capofila, quelli afferenti al proprio progetto formativo identificando uno o più piani in relazione all'associazione o meno ai FPI. Quando tutti i datori di lavoro hanno concluso il caricamento e chiuso le rispettive istanze, la capofila può presentare l'istanza di sistema o di filiera.

- **Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro:** indipendentemente dalla tipologia di intervento, è necessario stipulare un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali per rimodulare l'orario di lavoro dei dipendenti coinvolti nella formazione.
- **Progetto formativo:** ogni istanza deve essere accompagnata da un progetto formativo dettagliato, che descriva gli obiettivi di apprendimento, la durata e le modalità di erogazione della formazione.
- **Verifiche e controlli:** il MLPS, con il supporto di INPS e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, effettua verifiche sulla regolarità contributiva delle aziende, sulla conformità dei progetti formativi e sulla corretta erogazione della formazione.
- Sia per le istanze di Filiera formative che Sistema formativo il **requisito del numero dei datori di lavoro e della composizione minima deve rimanere sino alla conclusione del progetto formativo;**
- **I datori di lavoro non sono sostituibili ma possono recedere** fermo restando che rimangano, fino alla presentazione del saldo, i requisiti minimi
- Le aziende partecipanti ad istanze di Sistema formativo e Filiera Formativa **non dovranno necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.**

5. Dotazione finanziaria totale

La dotazione finanziaria complessiva del FNC ammonta a **731 milioni di euro**, suddivisa in due fonti di finanziamento:

A. Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall'Unione europea (Fse+):

- **730 milioni di euro** sono allocati da questo programma, con una ripartizione basata sulla categoria di Regione:
 - **Regioni più sviluppate:** € 225.943.198,04
 - **Regioni in transizione:** € 39.928.825,74
 - **Regioni meno sviluppate:** € 464.127.976,21

B. Risorse art. 10 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:

- **1 milione di euro** è destinato alla gestione delle istanze che coinvolgono lavoratori stagionali. Questa quota non è suddivisa per categoria di Regione.

Ripartizione iniziale delle risorse

Le risorse del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro (730 milioni di euro) sono inizialmente ripartite tra le tre diverse tipologie di intervento:

- **Sistemi formativi:** 25% (€ 182.500.000)
- **Filiere formative:** 25% (€ 182.500.000)
- **Singoli datori di lavoro:** 50% (€ 365.000.000)

Questa ripartizione iniziale potrebbe essere modificata, in seguito, con uno specifico decreto direttoriale, in base all'andamento delle istanze presentate, agli impegni assunti ed alla spesa effettiva.

Le risorse destinate ai lavoratori stagionali (1 milione di euro) non prevedono una ripartizione per Regione né per tipologia di intervento.

6. Oggetto del contributo

Il contributo del Fondo Nuove Competenze (FNC) è calcolato in base al **costo orario dei lavoratori** coinvolti nei percorsi formativi. Il FNC rimborsa parte di questo costo, tenendo conto di diversi fattori, come il tipo di intervento e la tipologia dei destinatari della formazione.

Di seguito si illustrano sinteticamente le modalità con cui viene calcolato il contributo mentre il dettaglio del calcolo del costo del lavoro è puntualmente riportato nell'Allegato_02 dell'Avviso:

- a) Il FNC finanzia il **60% della retribuzione oraria**, al netto degli oneri di cui alla successiva lettera b), del lavoratore per le ore dedicate alla formazione. La retribuzione oraria viene calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata all'INPS, moltiplicata per 12 mensilità e divisa per 1.720 ore (tempo lavorativo annuo standard), a tale valore deve essere dedotta la quota contributiva a carico del lavoratore.
 - b) Il FNC **rimborsa interamente gli oneri previdenziali e assistenziali** relativi alle ore di formazione, **inclusa la quota a carico del lavoratore**. Il calcolo degli oneri viene effettuato applicando l'aliquota contributiva (aliquota azienda + aliquota lavoratore) alla retribuzione oraria della precedente lettera a).
 - c) **Percentuali di finanziamento:** la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) può variare in base al tipo di intervento:
 - a. **80%** per i progetti di "Sistemi Formativi" e "Filiere Formative".
 - b. **100%** per i disoccupati da almeno 12 mesi assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato prima dell'avvio della formazione.
 - c. **100%** per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca prima dell'avvio della formazione.
- **Bonus assunzione:** è previsto un bonus di **800 euro per ogni disoccupato assunto** con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la formazione, se l'accordo prevede il coinvolgimento di disoccupati preselezionati dall'azienda e almeno il 70% di questi viene assunto.
 - **Bonus assunzione stagionale:** per i progetti che prevedono la formazione di disoccupati per la successiva assunzione con contratto stagionale (almeno 120 giorni) nei settori del turismo e dell'agricoltura, è previsto un bonus di **300 euro per ogni disoccupato assunto**.

Il **saldo** del contributo viene calcolato **a rimborso degli oneri finanziabili**, verificando i dati nella banca dati INPS. In caso di discrepanze tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato l'importo minore. L'allegato 2 all'avviso descrive le modalità di calcolo del costo del lavoro.

L'INPS eroga il contributo nei limiti delle risorse stanziare, sulla base dell'istruttoria condotta dal MLPS con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Il datore di lavoro può richiedere un'**anticipazione del 40%** del contributo concesso, presentando una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Il calcolo del contributo del FNC tiene conto di diversi fattori per garantire un supporto adeguato ai datori di lavoro che investono nello sviluppo delle competenze dei propri dipendenti.

7. Destinatari della formazione

I destinatari della formazione finanziata dal Fondo Nuove Competenze (FNC) sono principalmente i **lavoratori dipendenti** di aziende private, incluse le società a partecipazione pubblica, con l'obiettivo di accrescere le loro competenze in linea con i processi di innovazione e transizione digitale ed ecologica delle aziende.

Lavoratori dipendenti di aziende private:

- I lavoratori coinvolti devono essere **individuati negli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro**, stipulati tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali.
- La formazione deve essere finalizzata allo sviluppo di **nuove competenze** o al **potenziamento di quelle già possedute**, in linea con i fabbisogni individuati dall'azienda.
- I lavoratori in somministrazione sono inclusi tra i potenziali destinatari della formazione, con l'**Agenzia di somministrazione** che assume il ruolo di datore di lavoro e presenta l'istanza.

Altre categorie di destinatari:

- **Disoccupati da almeno 12 mesi:** assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la pubblicazione del decreto e prima dell'avvio della formazione. In questo caso, il FNC finanzia il 100% della retribuzione oraria.
- **Lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello):** assunti dopo la pubblicazione del decreto (03/12/2024) e prima dell'avvio della formazione. Anche in questo caso, il FNC finanzia il 100% della retribuzione oraria. Le ore di formazione finanziate dal FNC non possono coincidere con le ore di formazione interna previste dal contratto di apprendistato.
- **Disoccupati preselezionati dall'azienda:** coinvolti in progetti formativi che prevedono la partecipazione sia di dipendenti che di disoccupati. Se almeno il 70% dei disoccupati viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato dopo la formazione, il datore di lavoro riceve il contributo previsto.
- **Disoccupati da formare per la successiva assunzione con contratto stagionale:** nei settori del turismo e dell'agricoltura, il FNC prevede un bonus per l'assunzione di disoccupati formati con contratto stagionale di almeno 120 giorni. La durata minima della formazione per questa categoria è di 20 ore, anziché 30.

Requisiti per i destinatari

- **Stato di disoccupazione:** per i disoccupati, è necessario dimostrare lo stato di disoccupazione attraverso la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) registrata sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale [MyANPAL](#).
- È importante sottolineare che la **scelta dei destinatari** della formazione è strettamente legata al **progetto formativo** presentato dall'azienda e agli **accordi collettivi** stipulati con le rappresentanze sindacali.

Soggetti ammessi all'erogazione della formazione e alla attestazione delle competenze

La formazione può essere erogata da:

- un **ente titolato** ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 o un **ente accreditato** dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale.
- **strutture formative specialistiche:**
 - **Centri di ricerca** accreditati dal Ministero dell'istruzione.
 - **Altri soggetti**, anche privati, che svolgono attività di formazione per statuto o in base a specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali.
 - **Datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali**, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all'interno dell'organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del piano è svolta da docenti con un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. In questo caso, almeno il 60% delle ore di formazione deve essere erogato da docenti esterni all'azienda.

È importante sottolineare che i progetti formativi in cui la formazione è erogata, in tutto o in parte, da strutture formative specialistiche **devono coinvolgere attivamente anche un ente titolato o accreditato**. Questo ente titolato ha il compito di garantire che il percorso formativo rispetti i requisiti definiti dall'avviso per i percorsi formativi.

Inoltre, tutti gli enti coinvolti nella realizzazione dell'intervento formativo, sia enti titolati che strutture formative specialistiche, **devono essere preventivamente registrati in anagrafica del sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale [MyANPAL](#)** per poter essere associati ai percorsi formativi previsti in ciascun piano.

Soggetti che rilasciano l'attestazione

- **Enti titolati o accreditati:** Gli enti titolati rilasciano un'attestazione di trasparenza o validazione per i percorsi finanziati da un FPI, e solo un'attestazione di trasparenza per i percorsi non associati a un FPI.
- Nei progetti in cui la formazione è erogata da strutture specialistiche, **è necessario il coinvolgimento di un ente titolato o accreditato per garantire il rilascio dell'attestazione.**

8. Modalità di erogazione della formazione

La formazione può iniziare solo dopo l'ammissione a contributo da parte del MLPS, pena il rigetto dell'istanza e la revoca del contributo.

Regolamenti dei FPI: i datori di lavoro aderenti a un FPI che partecipa al FNC devono attenersi ai regolamenti del proprio fondo, nel rispetto dei requisiti di legge per il rilascio delle attestazioni.

- **Formazione in presenza e a distanza:** per i piani formativi non associati a un FPI, è ammessa sia la formazione in presenza che a distanza.
 - **Formazione in presenza:** include attività in aula e laboratori didattici. La formazione on the job è ammessa a condizione che:
 - Non sia finalizzata alla produzione di fatturato.
 - Si svolga con la supervisione di uno o più docenti.
 - Non superi il 30% del monte ore previsto in presenza per ciascun destinatario.
 - Siano rispettate tutte le misure di sicurezza.
 - **Formazione a distanza (FAD):** Può essere erogata in modalità sincrona e asincrona, fino a un massimo del 50% del totale delle ore. Il datore di lavoro deve utilizzare una piattaforma tecnologica che tracci le attività di docenti, tutor e discenti e preveda un sistema di registrazione/riconoscimento univoco per ciascun partecipante.
- **Erogazione da parte del datore di lavoro:** è possibile solo in casi specifici, ovvero quando il datore di lavoro dispone di strutture formative aziendali, interne o collegate, con un'unità organizzativa dedicata alla formazione e docenti con esperienza triennale nella specifica disciplina. In questo caso, almeno il 60% delle ore di formazione deve essere svolto da docenti esterni all'azienda.
- **Obblighi di legge esclusi:** non sono ammissibili percorsi formativi che costituiscono un obbligo di legge per il datore di lavoro o per il lavoratore.

9. Caratteristiche del progetto formativo

- Ogni intervento formativo deve essere articolato in un **piano formativo**, o eventualmente più piani formativi se l'azienda aderisce a più Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI).
- Ogni piano formativo si articola in uno o più **percorsi formativi**, a cui sono associati i partecipanti.
- All'interno di un percorso formativo possono essere previsti uno o più **obiettivi di apprendimento**.
- Gli obiettivi di apprendimento devono essere descritti e riferiti agli **standard di qualificazione** definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.
- Il progetto formativo deve prevedere la **valorizzazione delle competenze già possedute dal lavoratore** e la **personalizzazione degli interventi individuali**.
- Al termine del percorso formativo, deve essere rilasciato un **documento di trasparenza o di validazione**, in conformità con la normativa vigente.
- Il numero di ore di formazione per ciascun lavoratore deve essere compreso **tra 30 e 150 ore** (20 ore nel caso di disoccupati successivamente assunti con contratti stagionali nel settore turismo e agricoltura).

Per una corretta progettazione del percorso formativo, è fondamentale consultare l'avviso pubblico del FNC e i format ad esso allegati.

10. Attestazione delle competenze

Il processo di attestazione delle competenze nel Fondo Nuove Competenze (FNC) è un passaggio fondamentale per documentare l'acquisizione di nuove conoscenze e abilità da parte dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi.

Obiettivi di apprendimento e standard di riferimento

- Gli obiettivi di apprendimento di ogni percorso formativo devono essere **descritti in modo chiaro e riferiti agli standard di qualificazione** definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, sia in fase di progettazione che di attestazione finale.

Documento di trasparenza o di validazione

- Al termine del percorso formativo, l'ente erogatore deve rilasciare a ciascun lavoratore un **documento di trasparenza o di validazione**.
- Questo documento attesta il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e il livello di competenza acquisito.
- Il tipo di attestazione (trasparenza o validazione) deve essere **dichiarato in fase di presentazione del percorso formativo**.
- La normativa di riferimento per i documenti di trasparenza e validazione include il decreto 16 gennaio 2013, n. 13, il decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 e il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 115 del 9 luglio 2024.

Repertori di riferimento degli standard di qualificazione

- I repertori di riferimento per la descrizione degli obiettivi di apprendimento includono:
 - **L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni**.
 - **Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**, per le competenze multilinguistiche.
 - **Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp)**, per le competenze di imprenditorialità.
 - **Quadro comune europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp)**, per le life skills.
 - **Standard di competenze dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC**, per le competenze di Numeracy.

L'attestazione delle competenze è fondamentale per:

- **Valorizzare il percorso formativo** svolto dal lavoratore.
- **Fornire una certificazione ufficiale** delle competenze acquisite.
- **Facilitare l'inserimento o il reinserimento** nel mercato del lavoro e la **mobilità** dei lavoratori.

11. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro

Gli accordi collettivi sono un elemento centrale del Fondo Nuove Competenze (FNC), in quanto definiscono il quadro di riferimento per la rimodulazione dell'orario di lavoro e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori in un contesto di innovazione aziendale. La loro corretta stipulazione e il rispetto degli elementi minimi previsti dall'avviso pubblico sono essenziali per l'ammissibilità al contributo del Fondo.

Sottoscrizione degli accordi

- Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti **dalle rappresentanze sindacali operative in azienda**, in conformità alla normativa vigente e agli accordi interconfederali.
- In assenza di rappresentanze interne, gli accordi possono essere sottoscritti anche da **rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**.
- Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI), gli accordi **devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento**, fatta salva la necessità di riportare tutti gli elementi minimi previsti dall'Avviso FNC3
- Per i datori di lavoro aderenti a FPI che abbiano sottoscritto l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come sopra disciplinato, si procederà a successivo **accordo integrativo qualora il FPI di riferimento lo riterrà necessario** e secondo le modalità previste dal medesimo
- La data di sottoscrizione degli accordi deve essere successiva alla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale ossia il 03/12/2024

Elementi minimi degli accordi

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono contenere i seguenti elementi minimi:

- **Fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori:** devono essere identificati i fabbisogni aziendali in termini di nuove o maggiori competenze, in relazione ai processi di innovazione.
- **Progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze:** devono essere descritti i progetti formativi che saranno implementati per soddisfare i fabbisogni identificati.
- **Numero complessivo, codice fiscale e Regione di lavoro dei destinatari:** devono essere fornite informazioni dettagliate sui lavoratori coinvolti nell'intervento.
- **Numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze:** deve essere specificato il numero di ore di lavoro che saranno rimodulate per la formazione.
- **Eventuale coinvolgimento di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti:** devono essere indicati eventuali disoccupati o altri soggetti che parteciperanno ai percorsi formativi.
- **Tipologia di istanza:** deve essere specificato se si tratta di un'istanza singola, di Filiera formativa o di Sistema formativo.

Coerenza con i processi di innovazione

- Gli accordi collettivi devono individuare chiaramente i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e il relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione.

Divieto di trattamenti di sostegno al reddito

- I lavoratori inseriti nel percorso di sviluppo delle competenze **non possono essere destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro** (es. cassa integrazione) per tutto il periodo di svolgimento della formazione. Tali trattamenti dovranno quindi essere interrotti al momento dell'avvio della formazione e potranno essere riattivati esclusivamente al termine dell'intero percorso formativo effettuato dal lavoratore.

12. Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali (FPI)

I FPI svolgono un ruolo fondamentale nel FNC, garantendo la qualità e la coerenza dei percorsi formativi finanziati. La loro partecipazione attiva al processo, dalla verifica del piano formativo alla rendicontazione finale, contribuisce a massimizzare l'efficacia degli interventi e a promuovere lo sviluppo delle competenze dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Adesione obbligatoria al FPI

- I datori di lavoro iscritti a un FPI che aderisce al FNC **devono indicare il FPI a cui aderiscono alla data di pubblicazione del Decreto (03/12/2024)**, pena l'esclusione dal contributo.
- È altresì obbligatorio, pena l'esclusione del contributo, indicare il FPI nel caso in cui il datore di lavoro alla data di pubblicazione **del Decreto (03/12/2024) non aderisca ad alcun FPI e l'adesione al FPI sia avvenuta successivamente ma prima della presentazione dell'istanza**.
- Per mantenere l'ammissibilità al contributo, **i datori di lavoro devono mantenere l'adesione al FPI indicato nell'istanza fino alla presentazione del saldo**.

Finanziamento della formazione

- Per i datori di lavoro iscritti a un FPI che aderisce al FNC, **l'attività di formazione è finanziata in tutto o in parte dai Fondi**, anche tramite voucher spendibili in apposite library (ad esempio cataloghi corsi del FPI), secondo le regole del Fondo stesso.
- Questo significa che il FNC non si sostituisce al finanziamento dei FPI, ma si integra con esso, offrendo un'ulteriore fonte di supporto per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Verifica del piano formativo

- Il FPI **verifica il piano formativo presentato dal datore di lavoro** e comunica al MLPS, entro 60 giorni solari, uno dei seguenti esiti:
 - Piano formativo approvato.
 - Piano formativo sospeso con richiesta di integrazioni.
 - Piano formativo respinto in quanto non conforme alle regole del FPI
 - Piano formativo non finanziabile per esaurimento risorse.
- Se il FPI non comunica gli esiti entro il termine previsto, il piano formativo è rigettato.

Verifica della realizzazione del piano formativo

- In fase di saldo, **il FPI verifica la realizzazione del piano formativo** e comunica al MLPS, entro 60 giorni solari, il numero di ore effettuate da ciascun lavoratore e l'esito della verifica delle attestazioni.
- Se il FPI non fornisce queste informazioni entro il termine previsto, il piano formativo è rigettato e il contributo revocato.

Partecipazione al FNC senza FPI

- Un datore di lavoro può partecipare al FNC senza FPI **solo in casi specifici**:
 - Se non aderisce ad alcun FPI alla data di pubblicazione del decreto o alla data di presentazione dell'istanza.
 - Se il FPI a cui aderisce non partecipa all'attuazione degli interventi del FNC.
 - Se il FPI comunica al MLPS di aver esaurito le risorse per finanziare l'intervento formativo.

Scelta delle linee di intervento

- Il FPI, in base alla propria platea di aderenti e alla disponibilità finanziaria, **può scegliere di finanziare solo alcune delle Linee di intervento previste dal FNC**.
- Se il datore di lavoro presenta un piano formativo per una Linea di intervento non finanziata dal proprio FPI, il piano sarà rigettato. L'elenco dei FPI aderenti a FNC è pubblicato sui canali ufficiali del Fondo Nuove Competenze a partire da lunedì 16 dicembre 2024.

13. Gestione delle istanze non associate a FPI (istanze no-fondo)

Le istanze non associate a un Fondo Paritetico Interprofessionale (FPI) nel Fondo Nuove Competenze (FNC) seguono un iter specifico. La corretta gestione delle istanze non associate a FPI è fondamentale per garantire la trasparenza e l'efficacia degli interventi del FNC, promuovendo lo sviluppo delle competenze dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Circostanze ammissibili

L'avviso pubblico del FNC specifica le situazioni in cui un datore di lavoro può partecipare al Fondo senza essere associato a un FPI:

- **Mancata adesione al FPI:** il datore di lavoro non aderisce ad alcun FPI alla data di pubblicazione del decreto interministeriale o alla data di presentazione dell'istanza.
- **FPI non partecipante al FNC:** il FPI a cui il datore di lavoro aderisce non partecipa all'attuazione degli interventi del FNC.
- **Esaurimento risorse del FPI:** il FPI comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di aver esaurito le risorse necessarie per finanziare l'intervento formativo del datore di lavoro.

Verifica del MLPS

Il MLPS effettua controlli per accertare l'effettiva assenza di adesione a un FPI al momento della presentazione dell'istanza, consultando gli archivi INPS. Se emerge che il datore di lavoro era iscritto a un Fondo alla data di pubblicazione del decreto o alla data di presentazione dell'istanza, l'istanza verrà rigettata e l'eventuale contributo assegnato revocato.

Gestione del piano formativo

- **Iter Istruttorio "No Fondo"** Nel caso in cui il piano formativo non sia finanziato da un FPI, seguirà l'iter istruttorio specifico per le istanze "No Fondo".
- **Finanziamento da altri enti pubblici.** La formazione può essere finanziata, anche tramite voucher, da altri enti pubblici titolari. In tali casi, si applicano le disposizioni degli enti finanziatori per la descrizione e la referenziazione degli obiettivi di apprendimento.
- **Obbligo di attestazione.** Rimane l'obbligo di rilasciare un'attestazione di messa in trasparenza o validazione degli apprendimenti acquisiti, a prescindere dalla fonte di finanziamento.

Comunicazione del calendario didattico

A seguito dell'approvazione dell'istanza, il datore di lavoro con piano formativo non associato a un FPI deve inviare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il calendario didattico, con l'indicazione delle modalità di erogazione della formazione e delle sedi di svolgimento. Questa comunicazione deve essere effettuata prima dell'avvio della formazione o entro 5 giorni lavorativi successivi, pena l'esclusione dall'istanza.

Erogazione della formazione

Per i piani formativi non associati a FPI, l'erogazione della formazione può avvenire in presenza (anche on the job per un limite massimo del 30%) o a distanza, con modalità sincrone e asincrone, fino a un massimo del

50% in FAD. Il datore di lavoro deve utilizzare una piattaforma tecnologica in grado di tracciare le attività dei partecipanti e garantire l'identificazione univoca di ciascun soggetto coinvolto.

Le variazioni relative agli enti erogatori della formazione, per i piani non associati a un FPI, devono essere comunicate al sistema prima che il nuovo ente eroghi i servizi, pena il rigetto dell'istanza.

Requisiti per i destinatari della formazione in fase di saldo

Per poter ricevere il contributo, i destinatari della formazione devono aver conseguito le attestazioni previste e aver **frequentato almeno il 75% delle ore** previste per ciascun percorso formativo.

Punti di attenzione

- **Verifiche:** il MLPS e l'INL effettueranno controlli e verifiche per garantire che i datori di lavoro che partecipano al FNC senza FPI soddisfino i requisiti previsti e svolgano correttamente la formazione.
- **Finanziamenti alternativi:** in assenza di un FPI, è possibile ricorrere a finanziamenti da altri enti pubblici, nel rispetto delle loro disposizioni.
- **Comunicazione calendario didattico:** la comunicazione tempestiva del calendario didattico all'Ispettorato del Lavoro, e delle successive eventuali variazioni, è fondamentale per evitare l'esclusione dall'istanza.

14. Modalità di valutazione e ammissione delle istanze

Le modalità di valutazione e ammissione delle istanze per il Fondo Nuove Competenze (FNC) seguono un processo rigoroso che tiene conto di diversi fattori, tra cui la regolarità contributiva del datore di lavoro, la completezza della documentazione, il rispetto dei requisiti del progetto formativo e la disponibilità di budget.

Presentazione delle istanze

- I datori di lavoro possono presentare le istanze **a partire dal 10/02/2025 e fino al 10/04/2025** tramite la piattaforma informatica dedicata.
- Le istanze devono includere informazioni sull'azienda, l'accordo collettivo di rimodulazione, il progetto formativo e i lavoratori coinvolti.
- La documentazione da allegare comprende l'accordo collettivo, il progetto formativo e le autocertificazioni previste dall'Avviso.

Valutazione delle istanze

- La fase istruttoria inizia il **10/02/2025** e segue il criterio cronologico di presentazione delle istanze, suddivise per tipologia di intervento e categoria di Regione.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) verifica la regolarità contributiva (DURC), la completezza della documentazione, la delega (se presente) e la conformità dell'accordo collettivo.
- In caso di DURC irregolare l'istanza è immediatamente rigettata
- In caso di documentazione incompleta, il MLPS richiede integrazioni entro 20 giorni solari.
- Il datore di lavoro può modificare i destinatari della formazione prima dell'invio del piano ai Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI).

Parere delle Regioni e coinvolgimento dei FPI

- Il MLPS richiede alle Regioni interessate un parere sul progetto formativo, che si intende acquisito positivamente in caso di silenzio assenso entro 10 giorni.
- Se il piano formativo è associato a un FPI, il MLPS lo invia al Fondo per la verifica e la conferma del finanziamento. Il Fondo ha 60 giorni solari per comunicare l'esito.

Approvazione o rigetto

- Al termine dell'istruttoria, il MLPS approva o rigetta l'istanza, comunicando l'esito tramite la piattaforma.
- In caso di esito positivo, viene comunicato il contributo massimo riconoscibile.
- Se il budget per la categoria di Regione è insufficiente, l'azienda viene informata e può scegliere se:
 - procedere con la formazione, assumendosi il rischio di un contributo parziale;
 - eliminare i lavoratori delle Regioni con budget esaurito;

- rinunciare all'istanza.

Inizio della formazione e richiesta di saldo

- La formazione può iniziare solo dopo l'approvazione dell'istanza.
- Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività formative, **entro 365 giorni solari** dalla data di approvazione.

Elementi chiave per l'ammissione

- Presentazione nei termini
- Regolarità contributiva (DURC).
- Completezza e correttezza della documentazione.
- Conformità dell'accordo collettivo e del progetto formativo.
- Rispetto dei requisiti minimi (datori di lavoro, partecipanti e ore di formazione).
- Disponibilità di budget per la tipologia di intervento e la categoria di Regione.

15. Modifiche ammesse alle istanze

Dopo la presentazione delle istanze per il Fondo Nuove Competenze (FNC), sono ammesse **solo** le seguenti modifiche:

11.1 Variazione dei destinatari della formazione

- **Possibile:** successivamente al passaggio in Regione e prima dell'eventuale invio del piano ai FPI.
- **Comunicazione al datore di lavoro:** il datore di lavoro riceverà una comunicazione che lo autorizza ad effettuare l'eventuale modifica dei destinatari.
- **Termine:** la modifica deve essere effettuata entro 20 giorni solari dalla comunicazione.
- **Vincoli:** la variazione deve rispettare il contributo massimo già richiesto e le sedi operative già indicate.
- **Integrazione dell'accordo di rimodulazione:** necessaria per riflettere il cambio dei destinatari.
- **Verifica dei requisiti:** dopo la modifica, i requisiti minimi saranno nuovamente verificati.

11.2 Variazione degli enti formativi

- **Comunicazione**
 - Per piani formativi **non associati** a un FPI, la variazione deve essere comunicata a sistema prima che il nuovo ente eroghi i servizi.
 - Per piani formativi **associati** a un FPI, la variazione deve essere comunicata solo al FPI, secondo le sue regole.
- **Registrazione sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale [MyANPAL](#):** I nuovi enti devono essere preventivamente registrati in anagrafica del sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MyANPAL.

11.3 Variazione del calendario formativo

- **Obbligo di invio del calendario:** per piani formativi **non associati** a un FPI, il datore di lavoro deve inviare il calendario formativo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
- **Comunicazione delle modifiche:** eventuali modifiche al calendario devono essere comunicate entro 5 giorni solari all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

11.4 Variazione dell'IBAN

- L'IBAN deve essere inserito nel sistema informativo in fase di richiesta fideiussione (se richiesta) o in fase di saldo. Eventuali modifiche successive all'IBAN possono essere effettuate dal soggetto che ha presentato l'istanza.

11.5 Variazioni societarie

- **Ammissibilità:** le variazioni societarie sono ammesse **solo se** il datore di lavoro cessionario:

- ha acquisito dal cedente il diritto al contributo;
- ha acquisito i discenti previsti nel piano formativo;
- ha i medesimi FPI del cedente (se l'istanza prevede piani associati a un FPI e la variazione societaria è avvenuta prima della fine della formazione)
- **Conseguenze del mancato rispetto:** se le condizioni non sono soddisfatte, il piano formativo viene rigettato e il contributo revocato. Se l'istanza è composta da un unico piano, l'intera istanza viene rigettata.

11.6 Esclusione di altre modifiche

- Le richieste di modifica sopra elencate **non** includono quelle formulate dall'Amministrazione al datore di lavoro in fase istruttoria.

16. Sistema di gestione del budget

L'assegnazione dei contributi avviene secondo un sistema di gestione del budget che segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze per tipologia di intervento e per categoria di Regione. Le aziende vengono informate se il budget per la loro categoria è insufficiente e possono scegliere come procedere. Eventuali risorse residue vengono assegnate in fase di saldo sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Critério cronologico e suddivisione budget

- Le istanze vengono valutate **in ordine cronologico di presentazione**, a partire dal 10/02/2025.
- Il budget è suddiviso in tre tipologie di intervento (Sistemi formativi, Filieri formative e singoli datori di lavoro) e, nell'ambito di ogni tipologia, il relativo budget è ulteriormente suddiviso per categoria di Regione.

Gestione esaurimento budget

- Quando il budget di una tipologia di intervento si esaurisce, **si interrompe la presa in carico delle istanze** per quella tipologia e si passa alle istanze di tipologia di intervento con budget disponibile.
- Se si esaurisce il budget per una o più categorie di Regione **viene comunicato alle aziende interessate che parte del budget non è attualmente disponibile**.
- **Possibilità per l'azienda in caso di budget insufficiente**
 - L'azienda può scegliere di **effettuare la formazione per tutti i lavoratori, assumendosi il rischio che parte del contributo non sia finanziabile**.
 - Può **eliminare i lavoratori delle Regioni con budget esaurito**, ma in questo caso i requisiti minimi potrebbero non essere più rispettati e l'istanza potrebbe essere rigettata.
 - Può **rinunciare all'istanza**, liberando il budget per le istanze successive.

Assegnazione del budget residuo in fase di saldo

- In fase di saldo, se il budget residuo per una voce è sufficiente a coprire, nell'ambito della tipologia di intervento, l'intera richiesta di una domanda o istanza che aveva scelto di procedere nonostante il budget insufficiente, **tale budget viene assegnato in ordine di presentazione**.

17. Requisiti per la richiesta del saldo

Per ottenere il saldo del contributo del Fondo Nuove Competenze (FNC), i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti, che riguardano principalmente il completamento delle attività formative, la documentazione da presentare e la regolarità contributiva. La richiesta di saldo del contributo richiede un'attenta pianificazione e gestione da parte dei datori di lavoro per garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti.

Tempistiche

- Il saldo può essere richiesto solo **dopo il completamento delle attività formative**.
- La richiesta deve essere presentata **entro e non oltre 365 giorni solari** dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza. Le richieste presentate oltre tale termine non saranno valutate, e il contributo sarà revocato.

Soggetto richiedente

- La richiesta di saldo deve essere presentata **dal medesimo soggetto** che ha sottoscritto l'istanza di ammissione a contributo.
- In caso di variazione del soggetto richiedente, è necessario comunicarlo all'help desk del MLPS tramite il modulo di contatto.
- Per i progetti di "Sistemi Formativi" e "Filiere Formative", la richiesta è presentata dal **soggetto capofila**.

Requisiti specifici per sistemi e filiere formative

- **Sistemi Formativi:** per ottenere il saldo, i Sistemi Formativi devono avere almeno **3 datori di lavoro** (inclusa la capofila) che non abbiano rinunciato e almeno **90 lavoratori** che abbiano concluso i percorsi formativi.
- **Filiere Formative:** le Filiere Formative devono avere almeno **5 datori di lavoro** (inclusa la capofila) e almeno **9 lavoratori** che abbiano concluso i percorsi formativi.
- Nel caso di Sistemi formativi o Filiere formative, la domanda di saldo è presentata dal soggetto capofila, previa compilazione da parte delle aziende del raggruppamento di tutti i dati richiesti per il saldo.

Requisiti per i destinatari della formazione

- Per poter ricevere il contributo, i destinatari della formazione devono aver **frequentato almeno il 75% delle ore** previste per ciascun percorso formativo. Il FPI di riferimento potrebbe avere una regolamentazione diversa per il rilascio delle attestazioni.
- Devono aver conseguito le **attestazioni previste** per i percorsi formativi.
- Il **numero minimo di ore di frequenza** per ciascun destinatario deve essere di almeno **30 ore (20 ore per i destinatari cosiddetti "stagionali")**.

- Il contributo relativo al costo del lavoro è riconosciuto solo per le **ore di formazione effettivamente svolte e rendicontate a saldo**.

Documentazione da presentare

- Per ogni lavoratore che ha concluso il percorso formativo, il datore di lavoro deve inserire in piattaforma le seguenti informazioni:
 - Numero di ore formative frequentate (non superiore a quanto presentato nell'istanza).
 - Costo del lavoro, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato_02 dell'Avviso.
 - Esiti dei percorsi formativi.
 - Per evitare il doppio finanziamento, i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare, tramite una specifica dichiarazione sulla piattaforma informatica, che **il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche** riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza o nel mese di inizio formazione, se il lavoratore è stato assunto successivamente all'approvazione dell'istanza (solo casi d) ed e) del paragrafo 3.1 dell'Avviso).

Controlli e verifiche

- Il MLPS effettuerà i **controlli necessari** per la determinazione del contributo, verificando tra l'altro:
 - La corrispondenza dei lavoratori rendicontati con quelli indicati prima dell'approvazione dell'istanza.
 - che sia rispettato per ciascun destinatario il limite minimo di 30 ore (o 20 per i casi di cui al paragrafo 3.1 lettera g)) e massimo di 150 ore di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non abbiano superato il numero di ore previste in fase di presentazione dell'istanza.
 - La frequenza minima del 75% delle ore previste, salvo diverse disposizioni del FPI in relazione al rilascio delle attestazioni.
 - La regolarità contributiva tramite il servizio INPS "DURC online". In caso di DURC irregolare, si applicherà l'intervento sostitutivo.

Per i piani formativi associati a un FPI, il MLPS acquisirà i riscontri del FPI in merito al numero di ore e alle attestazioni.

MLPS acquisisce da INPS gli elementi per il calcolo del costo del lavoro e dispone il versamento del saldo, tenendo conto di eventuali agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche.

Verrà inoltre effettuata la verifica della titolarità del conto corrente che dovrà essere intestato al datore di lavoro. E qualora tale corrispondenza non sia rispettata l'istanza sarà rigettata e l'intero contributo revocato.

Erogazione del saldo

- Complete le verifiche, il MLPS determinerà il **contributo riconoscibile a saldo**.
- L'INPS provvederà all'erogazione del saldo su richiesta del MLPS.
- Se l'importo a saldo è inferiore all'anticipo erogato, si procederà al **recupero della differenza**.

- È importante ricordare che il datore di lavoro deve indicare, nel sistema informativo, un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, prima del pagamento.

Conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti

- La **richiesta di saldo sarà rigettata**, e il **contributo sarà revocato**, se:
 - Il saldo non è presentato nei termini.
 - La documentazione è incompleta e non viene integrata entro 30 giorni solari dalla richiesta del MLPS.
 - La documentazione e le integrazioni presentate sono inadeguate o incomplete.
 - Non vengono rispettati i requisiti specifici per Sistemi e Filiere Formative.
 - I destinatari della formazione non soddisfano i requisiti previsti.
- In caso di revoca del contributo, si procederà al **recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione**.

18. Gestione delle istanze per i lavoratori “stagionali”

Le istanze “stagionali” si riferiscono a progetti formativi che prevedono la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori del turismo e dell'agricoltura. Queste istanze sono gestite secondo le regole generali del Fondo Nuove Competenze, con alcune eccezioni specifiche.

Eccezioni per le Istanze “stagionali”

- **Accordo sindacale non obbligatorio:** se il piano formativo prevede solo destinatari “stagionali”, l'accordo sindacale non è obbligatorio e non deve essere allegato all'istanza. Se l'istanza include anche altri tipi di destinatari, l'accordo di rimodulazione è necessario e deve indicare anche il percorso formativo per i destinatari “stagionali”.
- **Piano formativo specifico:** per i destinatari “stagionali” deve essere predisposto un piano formativo specifico, gestito come non associato a un FPI, che contenga un unico percorso formativo e gli elementi descritti nell'Allegato_03.3.
- **Formazione on the job non ammessa:** la formazione on the job non è ammessa per i destinatari “stagionali”.
- **Repertorio Numeracy escluso:** il repertorio Numeracy non può essere incluso nei percorsi formativi per i destinatari “stagionali”.
- **Requisiti minimi per Sistemi e Filie:** i destinatari “stagionali” non sono conteggiati nel numero minimo di partecipanti e nelle percentuali di distribuzione per gli interventi di Sistemi e Filie formative.
- **Anticipo non previsto:** non sono previsti anticipi per i piani “stagionali”.
- **Risorse non suddivise:** le risorse dedicate agli “stagionali” non sono suddivise per tipologia di intervento né per categoria di Regione.
- **Elenco destinatari comunicato prima dell'avvio:** l'elenco dei destinatari “stagionali” non deve essere allegato all'istanza, ma comunicato tramite il sistema informativo prima dell'avvio della formazione. Lo stato di disoccupazione sarà verificato tramite la Did.
- **Richiesta di saldo dopo l'assunzione:** la richiesta di saldo può essere presentata solo dopo l'assunzione e decorsi almeno 120 giorni da tale assunzione.
- **Doppio saldo per raggruppamenti:** Nel caso di raggruppamenti (Sistemi e Filie), si prevedono due saldi: un "primo saldo" per l'intero raggruppamento e un "secondo saldo" solo per gli stagionali, successivo al primo.
- **Bonus per assunzione e regime "de minimis":** il bonus di 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato è concesso nel rispetto del regime "de minimis" degli aiuti europei. I codici Ateco e i relativi regimi di aiuti sono riportati nell'Allegato_01. Il datore di lavoro deve allegare all'istanza una dichiarazione per la verifica degli aiuti "de minimis" e del codice Ateco (Allegato_09).

Verifica del contratto di assunzione

Alla richiesta di saldo, l'azienda deve comunicare le ore effettive di formazione per ciascun partecipante. Il MLPS verificherà, tramite le comunicazioni obbligatorie (CO), che sia stato effettivamente stipulato un contratto di assunzione stagionale dopo la fine della formazione e che il rapporto di lavoro sia durato almeno 120 giorni consecutivi. Se la verifica non ha esito positivo, il contributo non sarà riconosciuto.

19. Scadenze

Le scadenze importanti relative al processo di presentazione e gestione delle istanze del Fondo Nuove Competenze (FNC) sono di seguito illustrate in una panoramica che abbraccia le diverse fasi dell'avviso

1. Presentazione delle istanze

- **Accordi collettivi di rimodulazione:** devono essere sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale ossia dal 03/12/2024.
- **Presentazione istanze:** possibile dal **10 febbraio 2025** fino al **10 aprile 2025**. Non saranno ammesse istanze pervenute successivamente.

2. Fase istruttoria

- **Inizio istruttoria:** a partire dal **10 febbraio 2024**, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
- **Termine per le integrazioni:** il datore di lavoro ha **20 giorni solari** per fornire integrazioni e/o chiarimenti richiesti dal MLPS.
- **Parere delle Regioni:** le Regioni e Province autonome hanno **10 giorni** per esprimere un parere sul progetto formativo. In caso di mancato riscontro, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
- **Termine per il datore di lavoro per modificare i destinatari della formazione:** 20 giorni solari dalla comunicazione del Ministero.
- **Verifica del piano formativo da parte del FPI:** il FPI ha **60 giorni solari** per comunicare al MLPS l'esito della verifica del piano formativo.
- **Termine per la comunicazione del calendario didattico all'Ispettorato Territoriale del Lavoro:** prima dell'avvio della formazione o entro 5 giorni lavorativi successivi, pena l'esclusione dall'istanza.
- **Termine per il datore di lavoro per fornire le integrazioni riguardanti il piano formativo, richieste al MLPS dai FPI:** il datore di lavoro deve fornire entro **10 giorni lavorativi** le integrazioni richieste dal FPI nel caso in cui lo stesso ravvisi elementi non conformi alle proprie regole.

3. Erogazione del contributo

- **Termine per la presentazione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per l'anticipo del 40% del contributo:** 60 giorni dalla data di effettiva ammissione a contributo.
- **Presentazione richiesta di saldo:** entro e non oltre **365 giorni solari** dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza.
- **Termine per le integrazioni del saldo:** il datore di lavoro ha **30 giorni solari** per fornire integrazioni e/o chiarimenti richiesti dal MLPS.
- **Verifica del saldo da parte del FPI:** il FPI ha **60 giorni solari** per comunicare al MLPS il numero di ore effettuate da ciascun lavoratore e l'esito della verifica delle attestazioni.

4. Scadenze specifiche per le Istanze “stagionali”

- **Comunicazione elenco destinatari:** il datore di lavoro deve comunicare l'elenco dei destinatari "stagionali" tramite il sistema informativo **prima dell'avvio della formazione**.
- **Presentazione richiesta di saldo:** solo dopo l'assunzione dei destinatari e decorsi almeno **120 giorni** da tale assunzione.

5. Conservazione documentazione

- **Fascicolo di operazione:** i soggetti beneficiari devono conservare la documentazione per **5 anni** a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento.

Note aggiuntive:ì

- Tutte le comunicazioni del MLPS al soggetto richiedente saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nella piattaforma informatica e a quello risultante in Infocamere.
- Le eventuali modifiche e/o integrazioni all'Avviso saranno pubblicate sul sito web del MLPS.